



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

DEL “COLLE DELL’INFINITO”

EX ART. 112 D.Lgs. 22.01.2004, n.42

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di luglio, nella sede del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “G. Leopardi” – via S. Stefano, Recanati

tra

- il **Comune di Recanati**, con sede in Recanati, nella persona del Sindaco Francesco Fiordomo (di seguito anche solo Comune)

e

- il **Centro Nazionale di Studi Leopardiani**, con sede in via Monte Tabor 2 - Recanati, C.F. 82000110435, nella persona del Presidente dott. Fabio Corvatta (di seguito anche solo Centro Nazionale Studi Leopardiani)

e

- il **Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”**, con sede in via Santo Stefano – Recanati, C.F. 91010800430, nella persona del Presidente dott. Umberto Piersanti (di seguito anche solo Centro Mondiale della Poesia)

e

- il **FAI - Fondo Ambiente Italiano**, con sede in via Carlo Foldi 2 - Milano, C.F. 80102030154, nella persona del Vice Presidente dott. Marco Magnifico (di seguito anche solo FAI),

premesso che

- il Comune di Recanati è proprietario di una porzione dell'ex Monastero di S.Stefano, ubicato a Recanati in via S.Stefano;
- all'interno di tale porzione si trova l'“Orto”, che rappresenta una delle più importanti testimonianze della vita poetica di Giacomo Leopardi;
- tale porzione dell'ex Monastero, in virtù di precedente convenzione con atto di C.C. n. 33 del 24.09.2016 è in uso condiviso con il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo

Leopardi”, associazione senza fine di lucro costituitasi allo scopo di sviluppare un dialogo culturale nel nome di Leopardi fra tutti i centri universitari e di ricerca nel mondo;

- il Centro Nazionale di Studi Leopardiani è un’associazione privata senza scopo di lucro, che si è costituita al fine di promuovere e favorire gli studi e le ricerche intorno alla vita ed alle opere di Giacomo Leopardi ed è proprietario dell’immobile, sito in Recanati, via Monte Tabor 2, attiguo all’ex Monastero di S.Stefano; il Centro Nazionale di Studi Leopardiani è sottoposto al controllo del MiBACT;
- il FAI è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 1975 e iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n.86, che ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale, che persegue mediante il restauro, la valorizzazione e l’apertura al pubblico di beni di rilevante interesse storico artistico. Il FAI è altresì iscritto nell’elenco delle “*associazioni di protezione ambientale*” riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge n.349 del 1986;
- il FAI ad oggi tutela e gestisce 57 Beni monumentali e naturalistici di cui 35 sono regolarmente aperti al pubblico, 16 sono beni tutelati e 6 in restauro. Tra questi 49 sono di proprietà della Fondazione, 1 in concessione da privati, mentre 8 sono in concessione da Stato ed enti pubblici locali;
- il FAI ha maturato quindi un’ampia e positiva esperienza nel recupero e nella gestione anche di beni di proprietà di Enti Pubblici, che gli conferisce una caratteristica di unicità nel panorama italiano;
- i summenzionati Enti hanno interesse a promuovere iniziative volte fare riscoprire i luoghi leopardiani attraverso un progetto specifico di valorizzazione;
- il FAI ha proposto un Progetto di valorizzazione e restauro che prevede in particolare la realizzazione di un itinerario alla scoperta della poetica di Giacomo Leopardi negli spazi che ne furono storicamente teatro – in particolare l’Orto dell’ “ermo colle”, di seguito denominato anche il Progetto (All.A);

considerato che

- il Progetto di valorizzazione e restauro proposto dal FAI rappresenta un’eccezionale opportunità per implementare il valore ancora potenzialmente inespresso dei luoghi leopardiani;
- il Progetto prevede il coinvolgimento di tutti i sopracitati Enti in quanto si sviluppa in ambiti di proprietà o in uso agli stessi;
- l’Amministrazione Comunale ritiene che il Progetto rivesta carattere di interesse pubblico e che possa garantire una ricaduta economica significativa per il territorio migliorandone l’offerta turistico-culturale;

- il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e il Centro Mondiale della Poesia intendono cogliere l'opportunità di contribuire allo sviluppo del Progetto al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio documentale su Leopardi;
- la disciplina del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs. 42/2004, all'art. 112 commi 4 e 9, prevede la possibilità per gli enti pubblici e per soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore culturale o del volontariato, di stipulare accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione;
- le Parti, attraverso la propria opera congiunta e sinergica, ritengono di essere in grado di garantire una piena attuazione del summenzionato Progetto di valorizzazione proposto dal FAI;

viste

- la delibera della Giunta Comunale n. 145 del 22.7.2017;
- la delibera del Centro Nazionale di Studi Leopardiani del 28.06.2017;
- la delibera del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura "Giacomo Leopardi" del 03.06.2016
- la delibera del Comitato Esecutivo del FAI - Fondo Ambiente Italiano del 20 marzo 2017,

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

Il Comune di Recanati, il Centro Nazionale Studi Leopardiani, il Centro Mondiale della Poesia e il FAI si impegnano a realizzare il Progetto di valorizzazione, meglio definito nelle premesse e nell'allegato A al presente Accordo, ai sensi dell'art. 112, comma 9, del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio - D.lgs. 42/2004.

In particolare con il presente accordo si definiscono le linee strategiche e gli obiettivi comuni di valorizzazione culturale, con riguardo al compendio che include l'"Orto" e gli spazi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera B), di seguito anche detto "Sito", che saranno oggetto degli interventi di restauro a cura e spese delle parti per i rispettivi immobili.

Articolo 3

(Finalità)

Il presente accordo è finalizzato a promuovere la valorizzazione e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Sito, attraverso una costante sinergia tra i sottoscrittori del presente atto nel rispetto dei ruoli e delle prerogative istituzionali di ciascuno di essi.

In particolare si intendono perseguire le seguenti finalità:

- tutelare il Sito tramite un'attività di restauro e conservazione, sulla base di specifici interventi;
- garantire l'apertura al pubblico del Sito;
- promuovere la valorizzazione del Sito.

Le Parti concordano nel costituire una apposita Unità di Gestione, formata da un rappresentante per ciascun Ente, alla quale è attribuita la specifica funzione di programmazione e coordinamento delle diverse attività.

Articolo 4

(Linee strategiche)

Le Parti stabiliscono che l'attività di valorizzazione del Sito oggetto del presente accordo dovrà essere orientata alle seguenti linee strategiche:

- a) recupero manutenzione e conservazione del complesso e delle relative pertinenze;
- b) assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica e di valorizzazione del compendio oggetto del presente accordo.

Articolo 5

(Obiettivi culturali)

Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 4 le Parti concordano di perseguire, in relazione al Sito di cui all'articolo 1, i seguenti obiettivi:

- a) garantire il restauro, sulla base di risorse proprie, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione sociale e culturale, ampliandone la fruizione della collettività;
- b) concorrere a far conoscere l'opera di Giacomo Leopardi presso un pubblico sempre più ampio e variegato, valorizzandone ulteriormente il contenuto e il significato per la cultura italiana e internazionale;
- c) promuovere ed ospitare attività culturali e ricreative in partenariato con istituzioni pubbliche e/o private cittadine;
- d) garantire la pubblica fruizione del Sito, mediante il pagamento di un biglietto di ingresso, secondo le modalità meglio infra descritte.

Articolo 6

(Programmazione delle attività)

L'attività di recupero e valorizzazione del Sito sarà articolata in più fasi:

1^ Fase – Redazione dei progetti di recupero/restauro e riqualificazione;

2^ Fase – Realizzazione delle relative opere e conseguente apertura al pubblico del Sito;

3^ Fase – Sviluppo e gestione dell'attività di valorizzazione del Sito.

Compete all'Unità di Gestione, di cui all'art. 3, definire i tempi di attuazione delle anzidette attività.

Articolo 7

(Obblighi Specifici)

Al fine di poter realizzare l'oggetto del presente accordo di valorizzazione

- 1) il Comune di Recanati e il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura "Giacomo Leopardi" si impegnano a concedere al FAI gli spazi destinati al percorso di visita, di propria inerenza, meglio indicati nella planimetria allegata alla lettera C), previo intervento di restauro che verrà realizzato a cura e spese del Comune, sulla base del progetto redatto dal FAI. Gli utilizzi reciproci dei suddetti spazi da parte del Comune, del FAI e del Centro Mondiale saranno oggetto di separato atto, che sarà sottoscritto entro il 31 ottobre 2017;
- 2) il Centro Nazionale Studi Leopardiani si impegna a trasferire al FAI l'uso di alcuni locali dell'immobile sito in Recanati via Monte Tabor 2, meglio individuati in rosso nella planimetria allegata sotto la lettera D), al fine di rendere attuabile il Progetto di valorizzazione, mediante separato atto, che sarà sottoscritto entro il 31 ottobre 2017, in cui verrà definito anche l'intervento di recupero;
- 3) il FAI si impegna a redigere a propria cura e spese il progetto di recupero dell'Orto, citato al precedente punto 1), e a realizzare gli interventi di restauro e riqualificazione all'interno degli spazi concessi dal Centro Nazionale Studi Leopardiani;
- 4) ultimati i lavori di cui sopra a cura delle Parti, il FAI provvederà a garantire l'apertura al pubblico del Sito. Nell'ambito della gestione del Sito il FAI si impegna altresì a sostenere i costi di manutenzione ordinaria e a garantire la sicurezza interna al Sito;
- 5) il FAI, in quanto incaricato della gestione, sottoporrà alle Parti un piano triennale di interventi di manutenzione, da realizzarsi utilizzando gli eventuali residui attivi dalla gestione, in base alla destinazione che verrà concordata tra le Parti;
- 6) tutte le Parti riconoscono che le attività, le iniziative, gli interventi e i progetti condotti e realizzati in conformità al presente Accordo e delle decisioni attuative del presente Accordo,

sono coerenti e non ledono i rispettivi titoli di uso e proprietà dei beni coinvolti.

Articolo 8

(Apertura al pubblico)

Le Parti si impegnano a definire un piano triennale di gestione del Sito in cui vengono concordati gli orari di apertura al pubblico e il prezzo del biglietto, nell'ambito degli indirizzi generali di politica turistica del Comune di Recanati.

Articolo 9

(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi)

Il presente accordo è vincolante per le Parti dal momento della sua sottoscrizione e la durata è fissata in anni quindici (15), rinnovabili, su richiesta delle parti e salvo disdetta, per ulteriori quindici anni.

L'Unità di Gestione, a seguito di verifiche periodiche, a cadenza annuale, sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.5, sulla base del programma di cui all'art.6, potrà introdurre specificazioni e integrazioni al presente accordo che non ne modifichino i criteri di impostazione.

Articolo 10

(Risorse)

Fermo l'impegno delle Parti per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 7 sulla base di risorse proprie, le ulteriori eventuali opere di restauro e valorizzazione verranno realizzate a condizione e dal momento in cui verranno reperite le risorse necessarie, tramite il contributo di mecenati, partner e/o enti pubblici, ed entro i limiti delle stesse.

E' comunque convenuto che le Parti si impegnano a approfondire ogni sforzo per conseguire le risorse ed il comune intento delle stesse.

I proventi delle attività di gestione previste dal presente Accordo sono destinati esclusivamente alla copertura dei costi; eventuali avanzi di gestione sono devoluti esclusivamente a finalità di ulteriore valorizzazione del Sito, in conformità alle previsioni del presente Accordo e dei successivi accordi attuativi.

I proventi e gli oneri delle attività di gestione, operate sul Sito del FAI, saranno rappresentati mediante apposita contabilità separata e resi disponibili per ogni esigenza di rendicontazione.

E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di utili in forma diretta o indiretta.

Articolo 11

(Responsabilità)

Il FAI si obbliga a tenere sollevato ed indenne gli altri sottoscrittori del presente accordo da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, arrecati in conseguenza dell'utilizzo degli spazi oggetto del presente accordo e per tutta la durata dello stesso, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone chiamate in luogo dallo stesso FAI per qualsiasi motivo.

Il FAI dichiara di essere dotato di apposita copertura assicurativa per danni a persone e cose, dipendenti direttamente o indirettamente dall'uso degli immobili e dall'attività per il cui svolgimento gli spazi sono dati in uso, esonerando le altre Parti da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 12

(Revisione dell'accordo)

Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, le Parti possono richiedere la revisione del presente accordo.